

Ordinanza n. 32 /2021 - Prot. nr. 9471

Lì, 26 Marzo 2021

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 15 ottobre 2020 dal decreto- legge 30 luglio 2020, n. 83, ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 e, infine, ulteriormente prorogato al 30/04/2021 dal decreto-legge 14/01/2021, n. 2;

Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 7 del 10/03/2021, n. 8 dell'11/03/2021, n. 9 del 15/03/2021, l'avviso di rettifica e la 10 del 21/03/2021 concernenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni urgenti in tema di attività mercatali e limitazioni alla mobilità;

Richiamata l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 11 del 25/03/2021 con la quale si dispone che con decorrenza dal 26 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021, a parziale modifica dell'Ordinanza n. 10 del 21 marzo 2021 *"fermo il divieto di svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio - ivi compresi quelli rionali e settimanali - disposto dall'art. 45 del DPCM 2 marzo 2021, sul territorio regionale le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici in prossimità o all'interno di aree mercatali sono consentite subordinatamente all'adozione da parte dei Comuni di piani di sicurezza finalizzati a regolare e controllare gli accessi e il deflusso alle aree mercatali attraverso percorsi separati, ad evitare assembramenti e ad assicurare il rispetto dei protocolli di sicurezza"*;

Visto il DPCM del 02/03/2021 con i relativi allegati ed in particolare l'allegato 9 *"Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020"*;

Vista la comunicazione prodotta dal Presidente Provinciale ASSOAPI di Avellino in merito alla riapertura delle attività del farmer market della domenica;

Vista la Legge Regionale 21 aprile 2020 n. 7;

Visto Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – art. 50;

DISPONE

1. con decorrenza dal 26 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021, fermo il divieto di svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio disposto dall'art. 45 del DPCM 2 marzo 2021, sul territorio comunale sono consentiti il farmer market della domenica e il mercato settimanale del giovedì per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici attraverso l'adozione delle misure di sicurezza finalizzate a regolare e controllare gli accessi e il deflusso alle aree mercatali attraverso percorsi separati, ad evitare assembramenti e ad assicurare il rispetto dei protocolli di sicurezza.

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al T.A.R. della Campania nel termine di 60 giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell'art. 40 del Codice del processo amministrativo approvato con D.Lgs. 02/07/2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

L'Assessore Delegato
Michele Musto



Il Sindaco
Ing. Giuseppe Spagnuolo